

I pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori etc., fuori d'uso o da sopprimersi, devono essere completamente inutilizzati, accuratamente disinfettati con calce viva e riempiti con materiali idonei. In caso di demolizione, tutto il materiale di risulta dovrà essere trasportato immediatamente fuori del centro abitato, in luoghi appositamente designati dalla Autorità comunale.

I pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori etc., dovranno essere collocati all'esterno degli edifici e sempre su suolo privato. Solo quando le necessità costruttive non lo permettano, potranno essere realizzati in sotterranei od in altri locali dell'edificio, purché non siano abitabili e abbiano diretta comunicazione con l'esterno.

I loro muri dovranno essere indipendenti da quelli dell'edificio e distare da questi almeno ml. 2,00. Tale distanza potrà essere ridotta fino a cm.50 se lo spazio interposto viene riempito con terreno argilloso ben compresso o con calcestruzzo di cemento.

Inoltre, essi dovranno distare almeno ml. 10 dai locali di vendita o deposito di derrate alimentari ed almeno m.25, da pozzi, cisterne, ed altri serbatoi di acqua potabile, salva la facoltà del Sindaco di concedere minori distanze in casi del tutto eccezionali, ove sia assolutamente provata l'impossibilità di realizzare le suddette distanze, ma con l'osservanza delle prescrizioni che daranno l'Ufficiale sanitario e l'Ufficio Tecnico Comunale.

Quando la costruzione di pozzi neri, fosse biologiche, bacini chiarificatori, viene eseguita in calcestruzzo di cemento od in cemento armato od anelli di cemento armato di spessore non inferiore a cm. 10, lo spessore delle pareti e del fondo non dovrà mai essere minore di cm. 15, in modo da assicurare la perfetta tenuta; lo spessore della copertura potrà essere di cm.10.

Quando la costruzione è invece in muratura, il pavimento dovrà essere costituito da una gettata di calcestruzzo dello spessore non minore di cm.25, con sovrapposto uno strato di malta di cemento dello spessore di cm.15 ed un impiantito di mattoni murati a cemento.

Le pareti saranno costruite con coltrina di mattoni pieni murati a cemento dello spessore non minore di cm.26 e con rinfilanco di calcestruzzo di cemento dello spessore non minore di cm.15, in modo che lo spessore costante totale non sia minore a cm.41.

Nel calcestruzzo dovrà essere impiegata ghiaia o rena lavata con esclusione di ogni residuo di muratura.

Le pareti che rimanessero fuori terra dovranno avere spessore non minore di cm.41 ed essere intonacate allo esterno con malta cementizia.

Per l'impiego di altri materiali dovrà ottenersi la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Le pareti interne dovranno essere intonacate a cemento e lisciate su tutta la superficie interna, compresa la soletta di copertura ed il pozzetto di penetrazione; avere gli angoli arrotondati ed il fondo concavo per la facile estrazione delle materie.

I pozzetti di penetrazione saranno eseguiti con pareti di mattoni dello spessore non inferiore a cm.13 e affiancati da uno strato di calcestruzzo di cemento di almeno cm.13; quando vengono eseguiti con pareti di calcestruzzo di cemento, lo spessore non dovrà essere inferiore a cm.15.

Tutte le aperture dovranno essere chiuse da due chiusini di metallo o di pietra o cemento a chiusura ermetica; tra i due chiusini, oppure al disopra di essi dovrà collocarsi uno strato di terriccio dello spessore non minore di cm.20 in modo da garantire una migliore chiusura.

Le aperture di queste fosse che hanno lo scopo di permettere il passaggio di persone addette alla pulizia, non dovranno avere diametro minore di cm.60.

I pozzi neri, le camere aerobiche delle fosse biologiche e dei bacini chiarificatori, dovranno essere provvisti di condotto diretto di aereazione costituito da materiale non facilmente deteriorabile, di diametro non inferiore a cm.5, da prolungarsi fino al disopra del tetto e munito in testa di reticella di ottone o di altro metallo non ossidabile, atta ad impedire efficacemente l'ingresso e l'uscita di insetti, come prescritto dall'art. 51.

I pozzi neri non potranno assolutamente essere provvisti di sfiatatoio.

Le fosse a depurazione biologica devono essere costituite da due compartimenti: l'uno costituente la fossa anaerobica, di dimensioni proporzionate al numero dei servizi ed all'uso dell'edificio, ma comunque non mai inferiore di mc.2,00; l'altro, costituente la fossa aerobica, di capacità pari ad almeno un terzo di quella anaerobica.

Per gli edifici di abitazione, per i negozi, gli alberghi e gli altri edifici per abitazione collettiva, dovranno inoltre osservarsi le seguenti disposizioni:

- a) - la capacità della fossa anaerobica dovrà essere almeno di mc.0,100 per ogni persona che può abitare l'edificio, conteggiando:
  - per gli edifici di abitazione, una unità per ogni vano abitabile, compresa la cucina, con esclusione delle latrine, bagni, corridoi, ripostigli etc.;
  - per negozi: una unità per ciascun vano;
  - per gli edifici industriali, artigianali, magazzini, depositi, autorimesse, etc.: una unità per ogni persona che lavora nell'azienda. Per alberghi ed altri edifici similari una unità per ogni letto ricettivo;
- b) - La capacità delle dette fosse non dovrà comunque es-

sera inferiore a mc. 2,00, né superiore a mc. 7,50 e qualora fosse necessario realizzare più di una fossa biologica, in ciascuna di esse, potranno scaricare solamente quelle latrine che complessivamente servono non più di 75 persone, conteggiate come in a), tenendo presente che le latrine che debbono sfociare in fosse biologiche diverse dovranno avere tubazioni e collettori di scarico indipendenti fra di loro, fino all'origine, anche se appartenessero alla stessa colonna.

I bacini chiarificatori sono tollerati solamente in unità di abitazioni isolate ed indipendenti, con un numero di vani abitabili non superiore a 15.

E' consentito l'uso di bacini chiarificatori prefabbricati, purché brevettati ed accettati dall'Autorità comunale.

I pozzi neri, le fosse biologiche, i bacini chiarificatori etc., che non potessero efficacemente essere riparati, dovranno essere soppressi a cura e spese del proprietario e ricostruiti in conformità del presente Regolamento, entro il termine che sarà assegnato dall'Autorità comunale.

#### Art. 55

#### Pozzi e cisterne

Chiunque intenda utilizzare con impianti fissi le acque del sottosuolo, di sorgente o piovane, dovrà in ogni caso, farne preventiva domanda al Sindaco, documentandola sulla ubicazione dell'opera, il modo di captazione della acqua, la sua distribuzione ed utilizzazione.

Il Sindaco, previo parere favorevole dell'Ufficiale Sanitario, rilascerà regolare autorizzazione, riservandosi però il diritto di revocarla per giustificati motivi di tutela igienica.

I pozzi e le cisterne od altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile, dovranno essere costruiti con buona muratura di mattoni pieni, murati con malta di cemento od in calcestruzzo e rivestiti internamente con intonaco di malta di cemento per lo spessore di almeno cm. 2, tale da impedire, comunque, le infiltrazioni di acqua inquinata superficiale o profonda del suolo sottostante o circolante. Il terreno circostante, almeno per una distanza di ml. 2,00 dal bordo esterno del pozzo o della cisterna, dovrà essere pavimentato con un vespaio dell'altezza

di almeno cm.40 e soprastante battuto di cemento, contenente idonei materiali impermeabili, avente una pendenza di almeno il 2% per ottenere un sollecito allontanamento delle acque meteoriche o di stramazzo.

Pozzi e cisterne dovranno essere eseguiti lontano da ogni ragione o causa di inquinamento del terreno circostante, tenuto conto della direzione del movimento della falda acquifera. Dovranno distare almeno 25 metri dai pozzi neri, dalle concimaie, bottini, fossi di scolo ed altri depositi inquinanti e non aprirsi ad un livello inferiore rispetto ad essi.

Solo in casi eccezionali, il Sindaco, previo parere dell'Ufficiale Sanitario, può concedere che una tale distanza sia diminuita.

In ogni caso, l'acqua, prima dell'uso, dovrà essere sottoposta all'analisi chimica e battereologica.

Se non è stata accertata e dichiarata la potabilità dell'acqua, è fatto divieto di usarla per alimentazione, lavatura di ortaggi, preparazione di sostanze alimentari e bevande, nonché per la lavatura dei recipienti destinati a contenere dette sostanze o bevande.

Le cisterne saranno autorizzate solamente ove non sia possibile, in altra maniera, la provvista di acqua potabile.

I pozzi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura o calcestruzzo, munita di sportelli chiudibili.

Le cisterne dovranno avere un ampio pozzetto ove la acqua possa depurarsi per l'infiltrazione ed essere costruite in modo da potersi facilmente pulire. Dovranno inoltre essere munite di speciale dispositivo che consenta la fuoriuscita della prima acqua piovana e, sia la cisterna, sia i pozzetti, dovranno essere convenientemente aereati.

La loro capacità deve essere calcolata in rapporto al numero degli abitanti e dei capi di bestiame.

L'attingimento dell'acqua, sia dai pozzi che dalle cisterne, potrà farsi esclusivamente attraverso pompe aspiranti.

Nella zona circostante i pozzi e le cisterne, è vietato cospargere il terreno di esteri fosforici ed antiparassitari in genere.

Per i pozzi tubolari saranno dettate disposizioni di volta in volta dagli Uffici Tecnico e d'Igiene.

Art. 57

(modificazione e soppressione di vari commi):

comma 3° - "Per gli edifici esistenti già adibiti a tali usi promiscui, sentito l'Ufficiale Sanitario, sarà possibile consentire modificazioni che non prevedano aperture di abitazioni quali finestre, etc. su locali di ricovero animali appoggiati o sottostanti ai vani di abitazione stessa e purchè fra questi ed i locali destinati agli animali non vi sia comunicazione diretta".

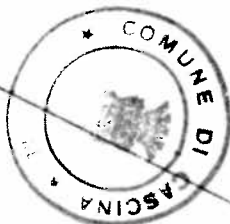
comma 4° - "Sempre per gli edifici esistenti già a destinazione promiscua è vietato, in sede di modifiche o ristrutturazioni, ricostruire solai, tra stalle e sovrastanti vani di abitazione, mediante strutture in legno e comunque tra il pavimento di tali ambienti ed il solaio, dovrà essere interposto uno strato di cemento od altro "materiale impermeabile" ".

comma 5° - soppresso

comma 13° - "Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre e tende a bacchette alle porte, tinteggiando le pareti di colore bleu oltremare o celeste ed impiegando eventualmente insetticidi".

comma 15° - "Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovrà essere allontanato ogni giorno e portato alle apposite concimaie razionali ed igieniche secondo quanto previsto dalle norme sanitarie in materia".

comma 16° - soppresso



Le concimaie non sono ammesse nei centri abitati del Comune. Per la tenuta del letame o per la costruzione ed ubicazione delle concimaie, dovranno osservarsi le prescrizioni del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934, n° 1265, e quelle particolari che saranno prescritte di volta in volta dal Prefetto. Dovranno essere costruite in maniera tale da essere perfettamente impermeabili e ubicate a distanza non inferiore a m.25 dalla casa di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell'acqua potabile, nonché dalla pubblica via; inoltre, non potranno attuarsi ad un livello superiore a quello dove si apre il pozzo per l'acqua potabile.

Sarà falcoltà del Sindaco, dietro parere dell'Ufficio Sanitario, in casi eccezionali e purchè la concimaia sia a valle, rispetto alla direzione del movimento della falda acquifera sotterranea ed il terreno soprastante si presenti in condizioni tali da garantire una assoluta impermeabilità, di concedere che la suddetta distanza possa essere ridotta, e ciò potrà essere fatto anche nel caso che sia dimostrato di attuare un nuovo tipo di concimaia la quale per costruzione e sicurezza di funzionamento, offra le maggiori garanzie dal punto di vista igienico.

La superficie della platea non deve essere inferiore a mq.4,00 per ogni capo di bestiame normalmente tenuto nella stalla.

La platea di amassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquidi nella fossa di macerazione o nei pozzetti.

#### Art. 57

#### Ricoveri per gli animali

Non sono ammessi nei centri abitati del Comune.

E' vietato costruire abitazioni appoggiate direttamente ai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero situate al di sopra dei medesimi.

Quando non sia assolutamente possibile utilizzare ciò, il Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario ed il Tecnico Comunale, potrà consentire la costruzione di case appoggiate ai muri di detti ricoveri, purchè non comunichino direttamente con i locali destinati ad abitazione e non abbiano aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione, a distanza minore di m. 3,00.

E' altresì vietato costruire i solai delle stalle, quando formino un solo corpo con la casa di abitazione, mediante strutture in legno.

Qualora venisse consentito di adibire i locali esistenti sopra la stalla, ad abitazione (purché solo diurna), fra il solaio della stalla ed il pavimento di tale ambiente, dovrà essere interposto uno strato di cemento o altro materiale impermeabile.

In ogni caso i ricoveri per animali e abitazioni coloniche e loro annessi, dovranno essere posti ad una distanza dalla pubblica via, non inferiore a quella prescritta dal D.M. n. 1404 dell'1/4/1968, ne recare molestia alcuna alle abitazioni vicine, tenendo presente:

- a) - Distacchi dalle autostrade, raccordi autostradali ed aste di accesso fra le autostrade e la rete viaria della zona, ml. 60;
- b) - Distacchi dalle strade di grande comunicazione o di traffico elevato; strade statali per traffici internazionali e di grande comunicazione, raccordi autostradali, strade a scorrimento veloce, ml. 40;
- c) - Distacchi di strade di media importanza; statali non comprese nel punto b), strade provinciali aventi larghezza della sede superiore, o eguale a ml. 10,50: ml. 30;
- d) - Distacchi di strade di interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della categoria del punto c); ml. 20,00.

Qualunque locale adibito a ricovero di animali, dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante, dei liquami e delle materie di rifiuto ed essere bene illuminato e ventilato.

L'altezza del vano misurata dall'imposta della copertura non dovrà essere minore a m. 3,00 e la cubatura dovrà essere di almeno mc. 22 per ogni capo di bestiame grosso; di almeno mc. 30 per ogni bovina lattifera; di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minuto e di almeno mc. 3,00 per gli animali da cortile.

Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestra a wasistass.

I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie, saranno costruite con materiale impermeabile e lavabile; le cunette inoltre, devono finire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocato fuori del ricovero.

Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile all'altezza di m. 2,00 dal pavimento.

Ove sia possibile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente od almeno, sarà disposto che essa scorra abbondantemente dopo l'abbeveramento. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci ed arrotondati.

  
Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre e tende a bacchette alle porte, tingeggiando le pareti di colore bleu oltremare ed impiegando eventualmente insetticidi.

Le stalle per vacche da latte devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai, etc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto, né avere diretta comunicazione con i medesimi a mezzo di porte o finestre. Dovranno essere complete di locali destinati alla lavatura dei recipienti ed al deposito ed alla filtrazione dell'acqua, dotati di acqua potabile, con pavimenti lavabili a balza pure lavabile di altezza non inferiore a m. 2,00 e separati dalle stalle e da altri vani a mezzo di tramezzature in muratura fino al soffitto.

~~Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovrà essere allontanato ogni giorno e portato alle apposite conimeie.~~

~~Tra la stalla ed il fienile e l'abitazione qualora vi sia continuità nel fabbricato, dovrà essere creato un muro tagliafuoco dello spessore non inferiore a cm. 38, costruito con mattoni murati a malta di cemento e reso impermeabile; oppure di calcestruzzo dello spessore di cm. 15. Detto muro dovrà proseguire oltre il manto di copertura per una altezza non inferiore a m. 1,00.~~

Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne l'aereazione allo scopo di evitare il pericolo dell'autocombustione derivante dalla fermentazione dei foraggi.

La tenuta di animali dovrà essere autorizzata dalla Autorità comunale, e ciò, anche per le località e per i ricoveri nei quali, fino alla entrata in vigore del presente Regolamento, gli animali venivano tenuti senza autorizzazione.

#### Art. 58

#### Edifici a destinazione particolare

Gli edifici o parte di essi destinati ad uso albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone od aventi particolari destinazioni, dovranno corrispondere alle norme più restrittive dettate dalle leggi o regolamenti o da prescrizioni di Pubblica Sicurezza.

In particolare:

Gli alberghi saranno assoggettati ai disposti del Regolamento 24/5/1925, n. 1102 e successive disposizioni;



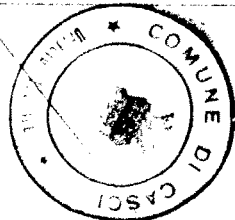


Art. 59

(Modificazione di alcuni commi):

comma 3° - "In ogni caso ogni persona dovrà di  
sporre di una cubatura di almeno mc. 15 ed una  
superficie di almeno mq. 4 al netto dei servizi"

comma 5° - "Dovrà disporsi inoltre un adeguato  
numero di servizi igienici, da valutare in sede  
di rilascio della licenza edilizia, completi di  
latrine per uomini e donne, di docce, spogliatoi,  
refettori, etc., nonché di servizi sanitari ade-  
guati".



Gli edifici per riunione e spettacoli, alle norme del D.M. 15/2.1951, n. 16 e successive disposizioni;

Gli impianti sportivi, alla preventiva approvazione della Commissione del Comitato olimpico italiano ai sensi del D.L. 2/6/1939, n. 39 e successive disposizioni;

I mattatoi e macelli saranno soggetti alle disposizioni del D.L. 3/8/1890, n. 7045 e del D.L. 20/12/1928, n. 3298, con le successive disposizioni;

Le autorimesse ed i locali destinati alla lavorazione, deposito e vendita di olii minerali infiammabili, dovranno rispondere alle norme del D.M. 31/7/1934 e successivi.

Le officine e le autorimesse dovranno essere attrezzate in modo che i rumori prodotti dai motori, siano relativi agli autoveicoli ospitati che al macchinario od alla attrezzatura relativa alla lavorazione o comunque connessa alla gestione del locale, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.

#### Art. 59

##### Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole

Per gli edifici o locali di aziende industriali, commerciali, o per le loro dipendenze, in cui debbano presumibilmente operare più di cinque operai, l'interessato dovrà darne notizia all'ispettorato del lavoro competente per territorio, per i provvedimenti da adottarsi in conformità dell'art. 40 del Regolamento d'Igiene del lavoro, approvato con R.D. 14 Aprile 1927, n. 530.

I progetti relativi, oltre ai requisiti del presente Regolamento, dovranno corrispondere a quelli del predetto Regolamento d'Igiene del lavoro.

~~V~~ ~~In ogni caso, ogni persona dovrà disporre di una cubatura di almeno mc.10 ed una superficie di almeno mc.2,00.~~

I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi, cioè senza detrazione dei mobili, macchine, impianti fissi.

~~V~~ ~~Dovrà disporsi inoltre, un adeguato numero di servizi igienici, in modo da aversi almeno una latrina, costituita da vaso e lavandino, per ogni 20 persone.~~

Particolare cura dovrà dedicarsi all'organizzazione relativa allo smaltimento dei rifiuti, da rendersi innocui ed inodori, osservando le norme che l'ufficio Tecnico Comunale e quello d'Igiene impartiranno per il caso.

Dovranno altresì osservarsi le disposizioni del D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 547.

Gli edifici da adibirsi per l'esercizio di industrie o attività artigianali non potranno essere costruiti che nelle zone appositamente previste dallo strumento urbanistico

Art. 61

(Modificato come segue):

paragrafo b) - L'ultimo periodo è così riformu-  
lato :

"Per la conservazione e manipolazione dei prodot-  
ti agricoli, l'edificio colonico deve essere do-  
tato di un apposito locale provvisto di mezzi  
necessari al lavaggio, confezionamento e raffred-  
damento eventuale dei prodotti agricoli deperi-  
bili"

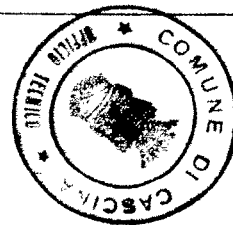
paragrafo f) - L'ultima frase è così riformula-  
ta :

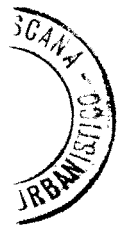
"Negli orti è in ogni caso proibito l'innaffia-  
mento dei terreni con acque luride e con materie  
fecali umane non fermentate e debitamente ossida-  
te"

paragrafo g) - La 3° frase è così riformulata:

"Le stalle, le concimaie ed i depositi di mate-  
riali in putrefazione costruiti con criteri fun-  
zionali, debbono essere irrorati di materiali  
disinfettanti ed ossidanti nei mesi da aprile a  
novembre, compresi.

Le pozze di acque stagnanti che siano a distan-  
za minore di mt. 50 dalle abitazioni, debbono  
essere cosparse di sostanze atte ad impedire il  
riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi".





e con l'osservanza delle norme relative al tipo industriale e artigianale consentito e previsto.

Art. 60

Depositi - Magazzini

I muri dovranno avere intonaci lisci ed imbiancati, preferibilmente a calce. Quelli dei depositi magazzini di derrate alimentari, fino all'altezza di m. 1,80 dal pavimento, dovranno essere verniciati o rivestiti con materia le liscio, impermeabile e lavabile.

I pavimenti dovranno essere realizzati con materiale tale da consentire ampio e facile lavaggio. I pozzetti di raccolta delle acque dovranno essere sempre muniti di chiu sura idraulica.

L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere ido nee alla destinazione dei locali.

Particolari norme potranno essere dettate dal Sindaco nel caso di magazzini, laboratori speciali adibiti a lavorazioni o a materie putrescenti o comunque dannose o moleste.

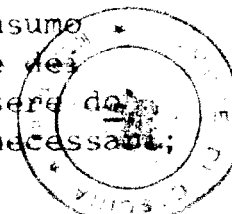
Art. 61

Case rurali

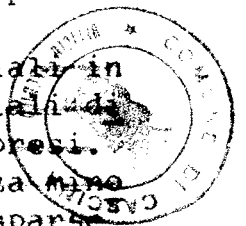
Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone che il piano urbanistico classifica come agricole o destinate, almeno prevalentemente, al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali, le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano ca rattere prettamente residenziale, anche se stagionale, co me ville, villini, chalets, etc.

Le case rurali, oltre che a corrispondere alle norme del presente Regolamento, dovranno avere i seguenti requi siti:

- a) - Ogni abitazione deve avere un numero di camere da letto sufficiente alla famiglia, aventi le caratteri stiche di cui all'art. 45;
- b) - Ogni abitazione deve essere fornita di uno o più ap positi locali atti a garantire la buona conservazio ne dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare. Per la conservazione e manipolazione dei prodotti agricoli, l'edificio colonico deve essere dot tato di un apposito locale provvisto di mezzi necessari;



- c) - I tetti, i cortili, le aie, le latrine, le porte, gli anditi, le scale, i pianerottoli, i corridoi, ed in genere ogni parte che compone l'edificio, devono corrispondere, almeno nelle misure minime prescritte ed alle esigenze dell'abitabilità, dell'igiene, della pulizia. I coloni sono responsabili rispetto alle autorità comunali, circa l'uso dei vani da loro abitati ed usati.
- d) - I dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli, devono avere un volume di almeno 10 mc. per ogni individuo ricoverato, essere bene asciutti e con aperture regolamentari. E' vietata destinare al ricovero di persone, le tettoie, porticati, pagliai ed in genere qualunque locale non protetto dalla umidità del suolo e dagli sbalzi della temperatura esterna;
- e) - Le abitazioni rurali debbono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale da una strada percorribile in ogni stagione dell'anno, oltre che dai normali veicoli, anche da automezzi privati o di intervento pubblico;
- f) - Ogni podere o casa rurale, ove si eserciti la coltura industriale degli ortaggi, dovrà essere provvisto di apposita vasca costruita in muratura o calcestruzzo e rivestita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, alimentata di acqua di buona qualità che si possa frequentemente rinnovare, per il lavaggio e rinfrescamento dell'ortaggio stesso. Dovrà altresì essere provvista di appositi locali ben puliti ed aereati, per il deposito, la cernita e la conservazione commerciale dei prodotti. ---V---  
~~Negli orti è in ogni caso proibito l'innaffiamento dei terreni con acque luride e con materie fecali umane;~~
- g) - Nelle case coloniche, le finestre delle cucine e dei locali adibiti a deposito di commestibili, devono essere munite di reti atte ad impedire l'entrata di mosche ed altri insetti. Le porte dei locali adibiti ad abitazione; che hanno diretto accesso dall'esterno, dovranno avere apposito sistema di protezione. ---V---  
~~Le stalle, le concimaie ed i depositi di materiali in putrefazione, debbono essere irrorati di materiali disinfettanti nei mesi da aprile a novembre, compresi. Le pozze di acque stagnanti che siano a distanza minore di m.50 dalle abitazioni, debbono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi;~~
- h) - Le pareti della cucina, delle latrine e dei bagni devono essere tinteggiate con latte di calce almeno una volta l'anno; quelle dei rimanenti locali, almeno una volta ogni tre anni;



- i) - Il Sindaco nell'interesse dell'igiene del suolo e dello abitato, potrà fare eseguire dall'Ufficiale Sanitario o da tecnici comunali, ispezioni e rilievi alle case di abitazione, ai cortili, alle latrine, ai condotti ed alle fognature private, nonchè ai sistemi di approvvigionamento idrico ed alle stalle, al fine di constatare la rispondenza dell'edificio alle condizioni e norme contemplate nel presente Regolamento.

Il Sindaco sentito l'Ufficiale Sanitario, potrà far operare i suoi Organi per sopprimere quelle cause di insalubrità che si manifestassero nei nuclei rurali, siano esse dovute alla presenza di porcili, stalle, pollai, etc., che all'imperfetto funzionamento degli impianti ed alla voluta inosservanza delle disposizioni relative all'allontanamento delle materie di rifiuto.



## CAPO V°

### NORME TECNICHE DI BUONA COSTRUZIONE

#### Art. 62

#### Norme tecniche generali

In qualsiasi opera edilizia devono essere osservate le buone regole dell'arte del costruire; in particolare:

- a) - E' vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali dovranno avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
- b) - Le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemate in piani orizzontali e denudate del cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte e coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si devono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire, per ottenere una sufficiente fondazione, tendendo opportuno conto della escursione della falda freatica sotterranea. Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare in ogni caso una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibile con le strutture. Per le opere che non siano di edilizia ordinaria (ponti, viadotti, torri ed in genere, costruzioni speciali con prevalente sviluppo verticale, soggette alla Legge 25/11/1962, n. 1684) e per edifici di particolare importanza, soggetti in base alle leggi vigenti al preliminare parere degli organi di consulenza dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di riconosciuta competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono progettati gli edifici suddetti, non ricade nelle zone di località dichiarate sismiche agli effetti della predetta legge n. 1684;

- c) - I muri di fondazione dovranno essere costruiti o con



calcestruzzi idraulici o cementizi o con murature di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;

- d) - Le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali ed accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavorato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore a cm.12 estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare ml. 1,60 da asse ad asse.  
I progetti devono essere corredati da calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale di almeno 200 Kg. a metro quadro.
- e) - Le strutture dei piani fuori terra ed in particolare le ossature delle coperture non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli innesti ed agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi, canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
- f) - Le travi in ferro dei solai a voltine e tavelloni devono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di 40 oppure di 30 cm., gli appoggi non possono essere inferiori a cm.30 o cm.25 rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui devono essere, almeno ogni ml. 2,50, rese solidali tra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
- g) - In tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli devono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm.20. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da almeno quattro barre di acciaio in tondo liscio o nervato, ma in corrispondenza di ciascun

Art. 63

(nuova formulazione)

"Gli edifici, sia pubblici che privati devono essere costruiti con strutture portanti - muratura ordinaria, in cemento armato o metallica anche se prefabbricate - adeguata alla mole e rispondente alle esigenze statiche degli edifici stessi ed alle norme di legge in proposito".



angolo e delle legature trasversali, devono essere poste alla distanza di 25+30 cm. Il peso complessivo della armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a 50 Kg/ per mc. di conglomerato;

- h) - I solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui.

I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti, all'atto dell'inizio dei lavori, per la esecuzione e la accettazione dei solai in conglomerato cementizio con laterizi e con armatura metallica;

- i) - Per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio semplice od armato od in precompresso vigenti al momento dell'inizio dei lavori.

Per tutti gli altri materiali da costruzione devono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione;

- l) - E' vietato di eseguire modifiche e lavori di grande riparazione ad edifici non rispondenti al presente regolamento edilizio, per strutture e per altezze, in rapporto alle larghezze stradali, a meno che non si tratti di fabbricati di eccezionale importanza storica, artistica ed archeologica.

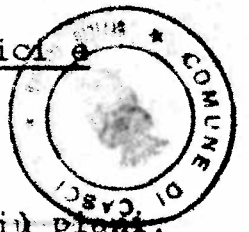
E' fatto obbligo ai proprietari, allorchè si dovesse provvedere a riparazione dovute a guasti del tempo oppure per la trasformazione di edifici esistenti, di ridurre o ricostruire gli edifici stessi secondo le norme precedenti e secondo quelle contenute nel presente regolamento.

#### Art. 63

Tipo di struttura da adottare negli edifici pubblici e privati



Gli edifici pubblici o privati con sette o più piani, entro e fuori terra, devono essere costruiti con ossatura in cemento armato o metallica.



Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità. La relativa dichiarazione verrà rilasciata dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.

Art. 64

Isolamento delle murature dall'umidità

Le fondazioni dovranno essere separate dalle murature soprastanti mediante stratificazioni impermeabili di asfalto o altri isolanti in genere, per impedire l'ascesa della umidità.

Anche le murature separate dal terreno circostante da fossati di isolamento (intercapedini o scannafossi), dovranno essere intonacate verso la stessa intercapedine con malte idrofughe oppure isolate mediante stratificazioni impermeabili come previste dal 1° comma.

Le intercapedini dovranno essere coperte, qualora alla base abbiano larghezza inferiore a ml.1,50; dovranno essere opportunamente ben aerate ed in ogni caso, alla base della intercapedine, dovrà essere disposta un canaletto di raccolta delle acque di infiltrazione, col fondo ad almeno cm.30 al di sotto del pavimento del vano corrispondente.

Art. 65

Materiali vecchi

Nella costruzione di edifici nuovi, nel riattamento di quelli esistenti e nei reinterri, non si possono impiegare materiali provenienti da demolizione di vecchi pavimenti e vecchi muri salnittrati, come pure terra proveniente da luoghi malsani ed in genere, materiali igroscopici o non ben puliti.

Art. 66

I n t o n a c i

Tutte le pareti dei locali interni, che non siano rivestite di materiali idonei consentiti, dovranno essere intonacate.

(nuova formulazione)

"E' vietato l'uso del legname per la costruzione di balconi prospicienti il suolo pubblico o privato sia nelle nuove costruzioni che in quelle da restaurare, salvo il caso eccezionale riferito ad edifici di carattere speciale o di particolare pregio architettonico.  
Le suddette prescrizioni valgono anche nel caso di restauro dei balconi esistenti".



Qualora vi appaiono tracce di umidità, si dovranno eseguire opere adatte a rendere i muri perfettamente asciutti, impiegando, se del caso, materiali idrofughi idonei oppure apposite intercapedini.

Tutti gli appartamenti ad uso abitazione, sia civile che rurale, dovranno essere completamente ritinteggiati, compresi gli infissi interni, ad ogni cambiamento di inquilino od in seguito al verificarsi di malattie infettive.

Art. 67

Rifiniture interne

Le tinteggiature, le carte e le stoffe impiegate per l'abbellimento degli ambienti, non devono contenere le sostanze nocive vietate dal R.D.L. 7/1/1923, n. 76.

Art. 68

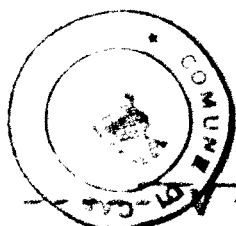
Pavimenti

Tutti i locali, comprese le soffitte, i solai morti, i sotterranei e le cantine, dovranno essere pavimentati con materiale idoneo.

I pavimenti devono avere la superficie dura, liscia, priva di fessure e con giunti suggellati in modo da essere facilmente lavabili e da non offrire ricovero a parassiti.

Art. 69

Solai e balconi



È vietato l'uso del legname per la costruzione di balconi prospicienti sia il suolo pubblico che quello privato, salvo il caso di costruzioni di carattere speciale e costituite da non più di due piani, compreso il terreno.

Le suddette prescrizioni valgono anche nel caso di restauro di balconi esistenti.

Art. 70

Coperture

Le coperture degli edifici potranno essere a tetto o

terrazza.

Il manto di copertura a tetto potrà essere eseguito con tegole o curve o piane (marsigliesi, tegole, etc.) in cotto, od anche con altri materiali (fibrocemento, metalli etc.), purchè ritenuti idonei dalla Commissione Edilizia.

In particolari casi il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto da adottarsi. In caso di copertura a terrazza, la superficie esterna dovrà essere opportunamente impermeabilizzata o anche pavimentata ed avere una pendenza minima del 2%, in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.

Tanto nelle coperute a tetto che in quelle a terrazza, dovranno essere disposti canali di gronda opportunamente dimensionati e con pendenza non inferiore allo 0,50%, con numero adeguato di pluviali con bocchettoni atti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane. I bocchettoni saranno muniti di griglia metallica a cuffia in modo da evitarne l'ostruzione.

Nei locali abitabili sotto le terrazze e sotto il tetto, dovrà essere costruita una intercapedine, anche parallela alla falda del tetto od alla pendenza della terrazza, ventilata e distaccata di almeno cm.20, realizzata mediante un solaio non portante in laterizio armato oppure con stuoiato metallico.

E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con opportuni materiali isolanti, purchè il potere isolante complessivo della copertura, sia almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm.60.

E' comunque vietato l'impiego di materiali inquinati od eccessivamente idroscopici.

Nei centri abitati, la pendenza del tetto normale a falde, non potrà essere superiore al 33%.

I tetti in legno, se di lunghezza superiore a m.30, devono essere attraversati, trasversalmente ogni 20, da muri di sicurezza contro gli incendi (muri tagliafuoco) dello spessore di almeno cm.30, di profondità, pari a quella dell'edificio, e di altezza non inferiore a cm.60 oltre il manto della copertura. Eventuali vani praticabili, posti nel sottotetto, dovranno essere separati da tramezzi in muratura. Le aperture di comunicazione, saranno munite di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili.

Gli abbaini dovranno distare almeno m.3,00 dai suddetti muri tagliafuoco e dai fronti del fabbricato.

Il Sindaco, in relazione a particolari casi, potrà ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra due fabbricati. E' vietato l'uso della paglia, legno od altri materiali infiammabili per la copertura dei tetti.



Art. 72

(modifica al 2° comma)

"E' obbligatoria l'installazione di ascensori  
dal 3° piano in su".



Art. 71

Isolamento acustico

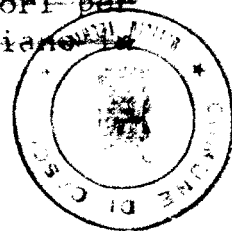
L'isolamento acustico dei locali, pur non essendo obbligatorio l'uso di particolari materiali, dovrà essere particolarmente curato con adatti magisteri, in particolare nell'isolamento di appartamenti contigui.

Art. 72

Ascensori e montacarichi

La costruzione, la installazione, la manutenzione e l'esercizio degli ascensori e montacarichi, sono regolate dal D.L. 31/8/1945, n. 600, modificato dal D.L.C.P. 30/6/1947, n. 627, nonché dalla Legge 24/12/1942, n. 1415 per le autorizzazioni.

---√--- Non è obbligatoria l'installazione di ascensori per raggiungere il 4° piano, ma obbligatoria dal 4° piano in su.



CAPO VI°

ESECUZIONE E CONDOTTA DEI LAVORI

Art. 73

Cautele contro danni e molestie durante i lavori

Recinzione dei cantieri

Chiunque voglia eseguire opere edilizie, siano nuove costruzioni, riforme o demolizioni, deve osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo di danno a persone o a cose ed attenuare, quanto più è possibile, gli incomodi che i terzi potrebbero risentire della esecuzione delle opere.

Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, con assito od altro materiale di aspetto decoroso.

L'assito dovrà essere eseguito prima di iniziare i lavori ed essere solido e decente, alto non meno di m.3,00 e formato da tavole dello spessore di almeno cm.2, avvicinate l'una dall'altra, oppure con lamiere metalliche lisce od ondulate.

I serramenti delle aperture d'ingresso di tali recinti, dovranno aprirsi all'interno ed essere muniti di serratura e tenuti chiusi durante le ore di sospensione dei lavori.

Tutti i materiali e gli ordigni di costruzione o di demolizione dovranno essere posti e conservati nell'interno del recinto di cantiere. Quando l'assito o recinzione può recare disturbo al transito od alla circolazione sulla pubblica via, il costruttore potrà essere dispensato dalla esecuzione dello stesso, ma in questo caso, dovrà eseguire i ponteggi necessari a sbalzo, provvedendo convenientemente alla sicurezza dei passanti.

In particolari circostanze il Sindaco potrà prescrivere l'osservanza di determinate norme a tutela dell'incolumità pubblica e della libertà di transito.

Alle disposizioni precedenti potrà derogarsi quando si tratti di lavori di poca entità e di breve durata, di tinteggiatura dei prospetti, di ripulitura di tetti. In tali casi dovranno tuttavia, collocarsi alle estremità del cantiere, segnali atti ad avvertire i passanti del pericolo.

Quando le opere di chiusura richiedano l'occupazione



temporanea di area pubblica, l'esecutore dei lavori è tenuto a chiedere la preventiva autorizzazione al Sindaco presentando una domanda, contenente fra l'altro:

- a) - l'indicazione del suolo pubblico che si richiede di recingere;
- b) - l'altezza della recinzione;
- c) - la durata dell'autorizzazione.

Occorrendo, la domanda dovrà essere corredata dai disegni indicanti la località e l'estensione dell'area da occuparsi.

Al termine dei lavori devono essere rimesse in pristino, a cura e spese dell'esecutore, tutte le opere stradali, igieniche e quant'altro di uso pubblico fosse stato manomesso in conseguenza dei lavori. Quando il proprietario ritenga necessario, nel proprio interesse, di procedere ad uno strato di consistenza delle opere alterate, potrà farlo in base a domanda al Sindaco, in contraddittorio con l'Ufficio Tecnico Comunale, purchè la richiesta sia fatta prima di porre mano ai lavori di demolizione delle recinzioni.

#### Art. 74

##### Segnalazioni dei cantieri

Le recinzioni devono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e nere in corrispondenza degli spigoli e per ml.2,00 da questi.

In ogni angolo dovrà essere posta una lanterna o lampada a luce rossa da mantenersi accesa, a cura e spese del proprietario, dalla sera al mattino, secondo l'orario della pubblica illuminazione stradale.

Tali segnalazioni luminose dovranno essere collocate in tutti gli angoli del recinto in modo da renderlo facilmente visibile.

#### Art. 75

##### Ponti e scale di servizio

I ponti di servizio devono avere tutti i requisiti necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori ed impedire la caduta dei materiali.

Per i ponti ordinari si osserveranno le norme seguenti:



Le abetelle (piantane), quando siano di altezza superiore a m.8, saranno composte di legni accoppiati per tutta la loro lunghezza e fino ad un metro almeno, sopra l'ultimo ponte di lavoro.

Per i collegamenti dei legnami di devono impiegare fasciature di ferro inchiodato od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altra fibra. In modo analogo debbono pure essere assicurati i beccatelli, per il cui collegamento ai travi, ai quali aderiscono, non può essere usata la semplice chiodatura ma occorrerà fasciarle con la miere in ferro.

Le impalcature saranno formate con tavole dello spessore di almeno mm.35, debitamente assicurate ai sottostanti travicelli. Speciale riguardo dovrà usarsi nelle impalcature dei ponti a sbalzo o di quelli che sono sostenuti da antenne non racchiuse verso lo spazio pubblico da assiti, in modo che la viabilità cittadina sia garantita da qualsiasi pericolo, danno o molestia.

Ogni impalcatura sopra cui si compiono dei lavori, deve sempre avere un sottoponte ad una distanza non maggiore di m. 2,50.

Tale distanza nell'interno dei locali potrà essere aumentata fino a m. 4,00, quando il sottoponte sia costituito da un'impalcatura completa di sufficiente resistenza.

I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti composti di almeno due robusti correnti, dei quali l'inferiore, costituito da una tavola poggianti sulla impalcatura.

Le fronti dei ponti verso la strada devono essere munite di stuoie o graticci di giunchi, od altrimenti chiuse, in modo da evitare la caduta di oggetti o materiali sulla strada.

Analoghe norme e cautele devono usarsi anche quando le impalcature siano costituite da strutture in ferro tubolare o simili.

I costruttori ed esecutori di qualsiasi opera hanno lo obbligo, per tutto quanto si riferisce alla esecuzione di opere stesse, di usare tutte le provvidenze ed i migliori sistemi suggeriti dalla scienza e dall'arte per evitare qualunque causa di danno alle persone addette al lavoro, ad ogni altra persona ed anche alle cose in genere.

Il sindaco potrà prescrivere tutte le opere integrative che riterrà a tal riguardo necessarie ed opportune.

Nelle prove di resistenza delle impalcature ed in genere di tutte le parti che costituiscono l'apparato eretto per la costruzione o riparazione di edifici, si dovranno adottare tutte le cautele che valgono ad allontanare ogni pericolo per le persone.

Art. 76

Demolizione - scavi - materiali di risulta

Nelle demolizioni di strutture edilizie si dovrà procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi che l'arte suggerisce, come puntelli, armature provvisionali diverse, etc. e ciò in modo che rimanga sempre libero e sicuro il transito sulle strade.

Si dovrà evitare il sollevamento della polvere, sia usando tutte le opportune cautele durante il trasporto, sia innaffiando abbondantemente i manufatti e le materie demolite.

E' vietato gettare materiali demoliti od altro dallo alto dei ponti, dall'interno degli edifici e dai tetti. Essi dovranno essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi.

Rimane vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico fuori della recinzione.

Se nel corso della demolizione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie, il costruttore è obbligato a rimmetterli a posto a totali sue spese.

I lavori di scavo dovranno essere eseguiti adottando tutte le cautele adatte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.

I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni devono essere trasportati agli scarichi pubblici fissati dall'Ufficio Tecnico comunale, previo parere favorevole dello Ufficiale Sanitario.

I materiali di risulta posti negli scarichi pubblici, dovranno essere sistemati in modo da non formare cavità od altre ineguaglianze che si prestino al ristagno della acqua.

Art. 77

Nettezza delle strade

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente netta per tutta l'estensione dei suoi lavori e nelle sue immediate vicinanze.

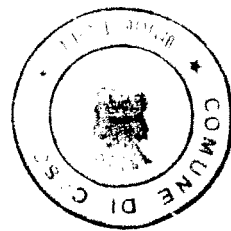
Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura a mezzo di carri, autocarri, carriole, etc. deve provvedere che il mezzo adoperato sia caricato e condotto in modo che il materiale trasportato non si sparga durante il tragitto.



Art. 80

(Si conferma - con la integrazione del comma che segue - in quanto la normativa rafforza i contenuti e le motivazioni del locale regolamento comunale di igiene ed anche dell'articolo 28 che precede):

"Gli edifici dichiarati antiigienici o pericolanti non possono essere affittati in nessun caso".





Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, si dovrà immediatamente provvedere alla pulizia del suolo pubblico sporcato.

Art. 78

Fontane e fontanelle pubbliche

Nessuno può servirsi per l'esecuzione di opere edilizie dell'acqua defluente dalle fontanelle o fontane pubbliche, salva esplicita autorizzazione dell'Autorità comunale.

Art. 79

Prevenzione degli infortuni

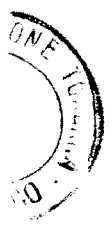
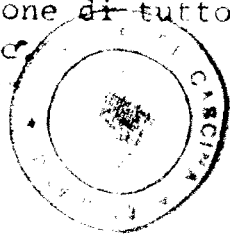
Il costruttore dovrà adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la pubblica incolumità e la sicurezza di coloro che sono addetti ai lavori. Oltre a quanto già prescritto dal presente regolamento, valgono le prescrizioni del R.D. 14/4/1927, n. 530 e del D.P.R. 27/4/1955, n. 547, nonché le disposizioni delle altre leggi e regolamenti che siano vigenti durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 80

Edifici dichiarati anti igienici o pericolanti

Nel caso che edifici vengano riconosciuti e dichiarati anti igienici dall'Ufficiale sanitario o pericolanti o pericolosi e per la sicurezza pubblica dall'Ufficio Tecnico ed altre autorità competenti, il Sindaco ha facoltà di intimare al proprietario od ai proprietari di procedere all'esecuzione di opere per portare gli edifici a condizioni ammissibili, oppure procedere anche alla loro demolizione, assegnando un congruo termine.

Se il proprietario non ottempera nei termini a quanto ordinato, il Sindaco ha facoltà di procedere d'Ufficio e in danno del proprietario all'esecuzione dei lavori necessari o anche alla demolizione di tutto o parte dell'edificio, nell'interesse pubblico.



CAPO VII°

NORME URBANISTICHE

Art. 81

Osservanza delle norme e disposizioni del piano urbanistico

Qualunque opera edilizia ed urbanistica che si intenda eseguire nell'ambito del territorio comunale, dovrà essere prevista e disposta nell'osservanza delle previsioni e norme di attuazione del piano urbanistico vigente e del presente Regolamento.

Le opere che non possono essere incluse in un quadro di logica interpretazione delle disposizioni vigenti non potranno essere accettate in esame se non dopo che sia intervenuta, con l'osservanza delle modalità di legge, una variante delle disposizioni stesse nel senso richiesto, con approvazione relativa data dai superiori organi competenti.

Art. 82

Caratteristiche urbanistiche

Il Piano urbanistico prevede per l'intero territorio comunale la suddivisione in zone territorialmente omogenee, a loro volta suddivise in zone edificabili, zone di interesse collettivo o pubblico e zone soggette a particolari vincoli.

Sono classificate e individuate dal Piano regolatore generale come zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- A) : le parti del territorio che il Piano urbanistico individua e interessa da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B) : le parti del terreno totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle predette zone A), già parzialmente edificate e individuate dal Piano urbanistico;
- C) : Le parti del territorio destinate a nuovi complessi

insediativi, secondo la individuazione del Piano urbanistico;

D) : le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) : le parti del territorio destinate ad usi agricoli,

Sau) : le parti delle suddette zone destinate ad attrezzature urbane, a spazi pubblici, attività collettive, verde pubblico e parcheggi.

#### Art. 83

##### Limiti di densità edilizia

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali sono stabiliti dal Piano urbanistico e dalle norme di attuazione del Capo IX.

#### Art. 84

##### Limiti di altezza degli edifici

Le altezze massime e minime inderogabili degli edifici per le diverse zone sono definite dal Piano urbanistico e dalle norme degli articoli del Capo IX.

I limiti di altezza <sup>non</sup> potranno, tuttavia, superare quelli dei disposti dell'art. 8 del D.M. 2/4/1968, n. 1444.

#### Art. 85

##### Limiti di distanza tra i fabbricati

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone sono fissate dal Piano urbanistico e dalle sue norme nei limiti previsti dal D.M. 2/4/1968, n. 1444, art. 9, e precisamente:

- 
1. - Zone A) : per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico - artistico e ambientale.
  2. - Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di ml.10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
  3. - Zone C): oltre ai disposti del precedente n.2, è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari alla altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml.12.

Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico di veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

- ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml.7;
- ml.7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.7 e ml.15;
- ml.10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml.15.

Qualora le distanze dei fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, il distacco dovrà essere maggiorato fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino previsioni planovolumetriche nelle zone appositamente previste dal Piano urbanistico.

4. - Distanza dalle strade e dai confini dei fabbricati: (balconi scoperti e scale a sbalzo non vengono considerati sia nel computo della superficie coperta, sia nella valutazione delle distanze. Questo purchè gli aggetti siano contenuti nella misura di ml.1,50. Per aggetti superiori a ml.1,50, le distanze dai confini, tra i fabbricati, e dalle strade devono essere aumentate dell'eccedenza rispetto a ml.1,50.
  5. - Per le zone di completamento devono essere mantenute
- 

(ove esistono) gli allineamenti presistenti.

Tali allineamenti vanno considerati al piede del fabbricato, non valutando eventuali sbalzi.

Ove le strade presentino un carattere di quinta, l'allineamento è richiesto per tutti i piani (in detto caso sono compresi i terrazzi) escluse le gronde e aggetti.

#### Art.86

##### Caratteristiche urbanistiche

Per l'attuazione di opere edilizie, le previsioni del piano urbanistico, definiscono per ciascuna zona di cui al Capo IX, i seguenti particolari limiti fabbricativi, definiti dalle seguenti caratteristiche, alle quali dovranno assoggettarsi i costruendi edifici:

- a) - destinazione;
- b) - tipo di intervento;
- c) - tipologia edilizia;
- d) - densità fondiaria;
- e) - rapporto di copertura;
- f) - altezza massima e minima di zona;
- g) - distanza dei fabbricati dai fili stradali e dai confini

#### Art.87

##### Densità fondiaria - indice di fabbricabilità

La densità fondiaria o indice di fabbricabilità, indica i metri cubi che possono essere edificati su ogni metro quadrato di aria pertinente ed è data dal rapporto:

$$If = V/A.$$

L'area pertinente A, è data dall'area del lotto disponibile, escluso ogni apporto di aree pubbliche.

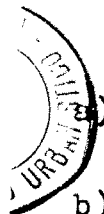
#### Art.88

##### Volume degli edifici - Area coperta

Il calcolo dei volumi edilizi si farà vuoto per pieno, con la somma delle aree misurate al perimetro esterno dei singoli piani fuori terra - Qualora differiscono tra loro - per la relativa altezza, a partire dal piano di imposta o marciapiede fino al sottogronda del solaio di copertura.

Altezza massima marciapiede 15 cm.  
Per area coperta si intende l'area del solaio di superficie maggiore con esclusione dei terrazzi aperti a sbalzo e della gronda.

Nel predetto calcolo dei volumi dovranno comprendersi:

- 
- a) - Tutte le parti di costruzione chiuse in oggetto e non, che abbiano lo scopo di aumentare i vani di abitazione.
- b) - Tutti i volumi abitati permanentemente, anche se sottostanti il piano di imposta ( terreno in pendenza).  
Restano esclusi dal conteggio:
- Il piano terra (per un'altezza massima di ml. 2,50) qualora la sua destinazione sia a porticati (pubblici e privati) garages, servizi in genere - Il volume del piano terra non potrà comunque superare  $\frac{1}{3}$  del volume dell'intero fabbricato. Il volume in eccedenza andrà conteggiato.
  - le rientranze dei balconi, delle terrazze e delle pensiline;
  - le terrazze coperte, purchè non eccedenti il 30% della superficie coperta dell'edificio;
  - i vani al di sopra delle coperture, degli ascensori e relativi locali per macchinari e rinvii, dei serbatoi dell'acqua, che accedono per esigenze tecniche, la massima altezza degli edifici;
  - i locali totalmente interrati non abitati permanentemente ( per un massimo di  $\frac{1}{3}$  del volume fuori terra)

Nel caso di sopraelevazione, trasformazione, restauro ed ampliamento di edifici esistenti, dovrà essere conteggiata anche la cubatura di edifici esistenti che si utilizza. Qualora sotto le falde di un tetto inclinato si prevedono ambienti abitabili, sarà computato nel calcolo dei volumi anche il volume di questi ambienti.

Qualora su di un lotto esista una o più costruzioni e se ne richieda l'autorizzazione alla costruzione di nuovi, nel calcolo del volume edificabile dovrà essere considerato anche il volume degli edifici esistenti.

Nel caso di abitazioni al piano terra, il volume sottostante al piano di calpestio, (per un'altezza massima di 50 cm.) non verrà conteggiato nel volume.

Non sono ammesse creazioni di riporti artificiali di terreno che servano a superare con edifici sopra costruiti l'altezza massima consentita nelle varie zone.

Art. 89

Rapporto di copertura



Il rapporto di copertura Rc indica la frazione di terreno Ac che è consentito coprire con l'edificio in confronto di quella pertinente A del lotto, di cui all'art.87, ed è data dal rapporto:  $Rc = Ac/A$ .

L'area Ac è quella definita dall'art.88.

Potranno essere costruiti locali completamente interrati, non conteggiabili nell'area coperta, occupanti il 50% oltre il rapporto di copertura ammesso e senza limitazioni di profondità, purché sopra il solaio di copertura, per la parte eccedente l'area costruibile, sia realizzata una vasca alta non meno di m.0,50 contenente terra idonea a ricevere piantagioni di medio fusto.

Detta vasca dovrà essere realizzata in modo da assicurare condizioni igieniche ammissibili per i locali sottostanti e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Nel caso di ampliamento di edifici esistenti, nel computo relativo dovrà essere conteggiata anche la superficie coperta dell'edificio esistente che si utilizza.

Quando su di un lotto esista una o più costruzioni e se ne richieda l'autorizzazione di nuovi, nel calcolo relativo dovrà essere computata anche l'area coperta degli edifici esistenti.

Nelle nuove costruzioni e ricostruzioni debbono essere riservati appositi spazi, nel corpo degli edifici o nelle aree scoperte di pertinenza, per parcheggi privati in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 20 metri cubi di costruzione.

## Art. 90

### Area a corredo degli edifici

Qualora non sia possibile realizzare la cubatura e la superficie coperta volute per insufficienza di area disponibile, secondo le previsioni del Piano urbanistico e nei limiti dell'art.9 ultimo comma del D.M. 2/4/1968, n. 1444, potrà essere costituita all'uopo, una apposita convenzione con i proprietari confinanti, tale da non essere estinta o modificata senza il consenso dell'Autorità comunale.

L'area utilizzata interamente per il raggiungimento della cubatura e della superficie coperta ammissibile in base agli indici di zona, sia per gli edifici costruendi che per quelli preesistenti, non potrà essere inclusa in altri computi o convenzionata per altri edifici.

Qualora invece l'area disponibile permettesse una cubatura ed una superficie coperta maggiore di quella realizzata o realizzabile, la residua parte di cubatura e di superficie coperta, od una sola di esse, potrà essere realizzata su aree limitrofe, previa convenzione, qualora ciò

non sia definito da una lottizzazione regolarmente approvata.

Finchè esista l'edificio nella forma in cui è stato eretto, gli spazi liberi contigui esistenti, nella misura necessaria a soddisfare le norme di attuazione del Piano urbanistico e del presente Regolamento o che siano stati convenzionati allo scopo, anche se alienati, non potranno essere edificati, né utilizzati in altri conteggi.

Il Comune di riserva in ogni momento, la facoltà di trascrivere sui registri ipotecari, a spese del proprietario, un atto di vincolo in favore del Comune, in soddisfazione delle norme di cui sopra.

#### Art. 91

##### Altezza degli edifici

L'altezza degli edifici deve essere misurata rispetto al piano di campagna su cui insiste il fabbricato sia esso naturale, orizzontale od inclinato, sia esso artificialmente terrazzato.

L'altezza di cui sopra si misurerà dal piono del marciapiede, sopraelevato di 10-15 cm. dal piano di campagna, fino alla linea d'incontro fra la facciata e il sottogron-  
da del piano di copertura.

In ogni caso, l'altezza misurata come sopra nei vari punti dell'edificio da costruire, ricostruire o trasformare, non dovrà superare l'altezza massima e non dovrà essere inferiore all'altezza minima stabilita al capo IX. per ogni zona prevista dal programma di fabbricazione.

Qualora l'edificio sia coperto a terrazza, il piano che determina l'altezza del fabbricato sarà quello corrispondente a quello di calpestio della terrazza stessa. Sarà elevato fino alla copertina del parapetto della terrazza quando lo stesso sia pieno ed occupi più di 1/3 della lunghezza della rispettiva fronte del fabbricato.

La pendenza del tetto normale a falde non potrà essere superiore al 33%.

Possono superare l'altezza massima consentita solo i cosiddetti volumi tecnici e cioè serbatoi di acqua, extra corsa degli ascensori (purchè gli ascensori non arrivino al piano del tetto ma si fermino all'ultimo piano abitato), vano scale e camini.

Tali volumi tecnici debbono essere realizzati secondo una composizione architettonica unitaria prevista in progetto.

Nei terrazzamenti artificiali i muri di sostegno quando siano distanziati dall'edificio non potranno superare l'altezza massima di ml. 3,00, misurata come per le fronti degli edifici.

Art. 92

Determinazione della larghezza stradale

Per l'applicazione delle norme degli art.li 84 e 85, ai fini della determinazione delle larghezze stradali, sarà assunta la media delle larghezze stradali all'inizio ed al termine del fronte verso la strada della area pertinen- te l'edificio costruendo o da rialzare o da modificare, mi surate perpendicolarmente al detto fronte stradale, compren- dendo in dette misure la larghezza degli eventuali marcia- piedi.

Art. 93

Aggetti e sporgenze degli edifici

Le finestre aventi il davanzale ad altezza inferiore a m.2,80, se la via o piazza è munita di marciapiede, e m. 4,50 se ne è priva, nonchè la chiusura delle botteghe e delle porte, non dovranno aprirsi all'esterno e dar luogo ad al- cun ingombro, rispetto al filo dell'allineamento stradale. Le chiusure, in tal caso, dovranno essere realizzate a scorrimento e solidamente assicurate in modo da non essere di eventuale pericolo ai passanti.

I cornicioni di coronamento e le gronde dei tetti, com prese le docce, non potranno avere una sporgenza che superi i m.1,20 dal filo dell'allineamento stradale, fatta ecce- zione per le gronde di fabbricati di particolare importanza ambientale o di carattere storico, per le quali deciderà la Commissione Edilizia, sentita la competente Soprintendenza ai Monumenti.

I lampioni e le lampade fisse nelle vie o piazze non dovranno essere collocate ad altezze inferiori a m.3,50 se contenute entro 30 cm. all'interno del filo marciapiede; a m.4,50 se altrimenti o se posti su strade senza marciapie- di. Sotto i portici le lampade o lampioni potranno essere collocati a m.2,60. Le lampade e le lanterne mobili non po- tranno essere collocate ad altezze inferiori a m.2,30 e do vranno essere rimosse appena spente o rialzate alle altezze prescritte per i lampioni e le lampade fisse.

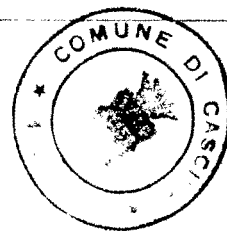
Le decorazioni e gli aggetti degli edifici, compresi entro l'altezza di m.2,80, non potranno sporgere più di cm. 10 oltre il filo dell'allineamento stradale, mentre ad al- tezza superiore, potranno sporgere cm.20.

Il rivestimento dello zoccolo in pietra naturale od artificiale od altri materiali, non dovrà sporgere oltre cm.5.

Art. 94

(Modifica al 1° comma):

"Salvo diverse prescrizioni, ogni edificio dovrà essere costruito in arretrato dal filo stradale nei limiti delle rispettive zone stabilite con le norme di attuazione del P.R.G.".



I terrazzini, le pensiline, le tettoie, i balconi scoperti o coperti e circondati da pareti o vetrate, sporgenti dal filo dell'allineamento stradale oltre cm.20, saranno consentiti solamente nelle piazze o nelle strade di larghezza superiore a 10 metri e potranno sporgere dal filo dello allineamento stradale di una misura non superiore a 1/10 della stessa. Le parti di costruzioni in aggetto che hanno lo scopo di aumentare le dimensioni utili dei vani di abitazione, cucine, bagni, etc., non potranno sporgere più di 1/15 della larghezza stradale o spazio sul quale prospettano.

Le tettoie e le pensiline dovranno essere collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori dei nomi delle vie o delle piazze o quanto altro di interesse pubblico. Dovranno essere munite di apposito condotto opportunamente incassato per lo scarico delle acque piovane. Se le pensiline sono previste con coperture a vetri, questi dovranno essere del tipo retinato o altro tipo equivalente.

Quando le tettoie o pensiline occupino anche solo parzialmente il suolo pubblico, la licenza sarà sempre revocabile, anche se esse sono realizzate con strutture permanenti.

Le tende sporgenti dal filo dell'allineamento stradale, sono ammesse solo nelle piazze o nelle strade larghe almeno ml.6,00, se munite di marciapiedi.

Nelle strade o piazze munite di marciapiedi, le tende, loro appendici e loro meccanismi, non potranno essere poste ad altezza inferiore a m. 2,20 e rientrati almeno cm.30 dal filo esterno del marciapiede.

Sono vietate le appendici verticali anche in tela o guarnizioni di frangia, che scendono sotto i m.2,20, salvo casi speciali in cui una minore altezza non nuocia al decoro della località ed al libero transito.

Nelle vie o piazze prive di marciapiede, le tende sporgenti saranno di regola vietate, salvo casi particolari e prescrizioni che saranno determinate di volta in volta, a meno che non siano osservate le stesse norme stabilite per le pensiline o tettoie.

L'autorizzazione per apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando esse non siano mantenute pulite ed in buono stato o quando vengano ad impedire il libero transito ovvero impediscano la veduta in danno dei vicini.

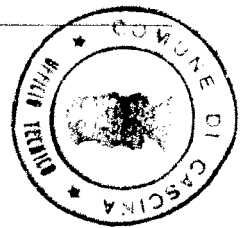
Art. 94

Edifici con fronte totalmente o parzialmente arretrato

Art. 95

(Modifica 2° comma):

"Negli edifici di nuova costruzione ed in quelli da sopraelevare od ampliare, i cortili dovranno corrispondere alle seguenti norme generali, mentre per quanto attiene il loro dimensionamento, dovranno essere osservate le particolari prescrizioni previste dalle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale".



Salvo diverse norme stabilite nelle prescrizioni di zona, ogni edificio dovrà essere costruito in arretrato dal filo stradale nei limiti delle rispettive zone di cui al Capo IX.

Il fronte stradale dell'edificio arretrato dovrà essere generalmente parallelo all'allineamento stradale ma potrà anche non esserlo, quando ciò sia giustificato da ragioni architettoniche o dalle previsioni del Piano urbanistico particolareggiato. In tal caso, l'arretramento stabilito dalle prescrizioni di zona, sarà misurato in corrispondenza del punto più vicino al ciglio stradale, come definito dal predetto art. 92.

#### Art. 95

##### Cortili ed edifici accessori

Si definiscono cortili gli spazi interni a fabbricati completamente o parzialmente circondati da muri, esistenti o potenziali, anche se detti muri appartengono a proprietari diversi e sui quali si aprano finestre di vani di abitazione.

Negli edifici di nuova costruzione e in quelli da sopraelevare od ampliare, i cortili dovranno corrispondere alle seguenti norme generali, mentre per quanto attiene al loro dimensionamento, dovranno essere osservate le particolari norme di zona di cui al Capo IX.

La distanza orizzontale della mezzeria di ciascuna finestra o porta-finestra di vano abitabile, dal muro opposto o dal piede della scarpa di terreni in pendenza o terrazzati o dai confini di proprietà, non dovrà essere inferiore a m.10.

Le gronde prospicienti sul cortile non potranno sporgere oltre cm.70.

Le rientranze dei cortili saranno ammesse quando la profondità non superi la metà del lato aperto sul cortile, altrimenti esse verranno equiparate alle chiostrine e dovranno perciò rispondere alle norme fissate per le medesime, sia agli effetti della dimensione che per gli ambienti che vi possono prospettare.

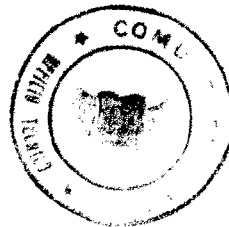
I balconi in nicchia saranno ammessi purchè la profondità non sia superiore a m.2,50 e la larghezza sia almeno il doppio della profondità, con un minimo di m.2,00 e la altezza, non inferiore a m.2,60.

Qualora l'interno del cortile sia diviso in sezioni, ciascuna delle quali sia a quota diversa, sia per andamento naturale del terreno sia per la realizzazione di cortili pensili o coperti, il dimensionamento potrà avvenire separatamente per ciascuna sezione.

Art. 96

(nuova formulazione)

"Le chiostrine sono ammissibili soltanto nelle zone omogenee "A", se ed in quanto già esistenti e fatte oggetto di restauro, consolidamento e risanamento. Nelle restanti zone valgono in proposito le norme regolamentari urbanistiche riferite alle distanze da rispettare tra le facciate degli edifici".



Eventuali pensiline o tettoie soprastanti terrazze praticabili, saranno conteggiate nel computo della altezza raggiungibile in conformità ai disposti dell'art. 91.

L'altezza che si vuole raggiungere per le pareti delimitanti i cortili potrà essere realizzata mediante uno o più arretramenti di parte dell'edificio, purchè ciascun arretramento non sia minore di  $1/2$  della differenza tra l'altezza che si vuole raggiungere e quella che sarebbe altrimenti realizzabile.

Nel caso di cortili coperti il piano di copertura dovrà essere impostato e realizzato in modo da consentire una adeguata illuminazione e ventilazione naturale dei locali sottostanti la copertura stessa. Inoltre, sia il colmo della copertura nè alcuna sua sovrastruttura potrà superare il più basso dei davanzali delle finestre, né l'altezza di cm. 60 sulla soglia delle porte-finestre, superiori alla copertura e prospicienti sul cortile.

I locali ricavati sotto la copertura o che da questa prendano aria e luce, potranno essere adibiti esclusivamente ad abitazione temporanea e dovranno avere l'altezza richiesta per la loro destinazione. Eventuali lucernari non saranno presi in considerazione nel proporzionamento dei cortili.

I cortili non adibiti a giardino dovranno essere pavimentati o inghiaciati e forniti di apposita fognatura per lo scolo delle acque meteoriche.

Qualunque spazio libero, anche ad uso di giardino privato, quando vi abbiano necessario prospetto locali di abitazione, sarà equiparato ai cortili per quanto riguarda le disposizioni del presente Regolamento.

Nelle zone ove sono prescritti i distacchi dai confini, anche gli edifici accessori dovranno osservare tale norma. Potranno essere costruiti sul confine solo se ciò è espressamente consentito dalle prescrizioni di zona, con l'osservanza delle modalità ivi fissate.

E' vietato destinare gli edifici accessori ad uso di pollaio, conigliere e simili, fuorchè nelle zone rurali, nonchè a deposito di materiali maleodoranti od infiammabili, anche se gli edifici predetti non hanno carattere stabile.

Nelle zone a carattere esclusivamente residenziale, gli edifici accessori non potranno essere destinati ad uso industriale o di laboratori artigiani o per rimessa di autocarri o scuderie, consentiti solamente nelle zone artigianali e industriali.

Art. 96

C h i o s t r i n e



La costruzione di pozzi di luce o chiostrine può ammettersi esclusivamente nelle zone A e B<sub>1</sub> del P.R.C.

per la diretta illuminazione e ventilazione di latrine, bagni, scale, corridoi di disimpegno, esclusi sempre gli ambienti di abitazione, le cucine, le stalle, i forni e le officine emananti esalazioni nocive e molestie.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie.

La chiostrina dovrà essere facilmente accessibile, pavimentata e munita di apposita fognatura per lo scolo delle acque.

Le dimensioni minime delle chiostrine, anche se aperte su un lato, non dovranno essere inferiori alle seguenti:

| Altezza della chiostrina | Lato minimo | Area      |
|--------------------------|-------------|-----------|
| fino a ml. 12            | m. 3,50     | mq. 12,25 |
| da ml. 12 a m. 18        | " 4,00      | mq. 16,00 |
| da m. 18 in più          | " 4,50      | mq. 20,25 |

Dette dimensioni dovranno intendersi nette da quelle delle proiezioni orizzontali dei balconi e di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda, compresa anche la gronda per la parte eccedente cm. 20 di aggetto.

L'altezza della chiostrina è data dall'altezza del muro più alto che la determina, misurata dal più basso fra i davanzali e le soglie delle aperture che vi prospettano.

Nelle chiostrine non sono permesse rientranze dei perimetri, nè balconi in nicchia.

Nelle zone A) e B<sub>1</sub>) i cortili dei fabbricati esistenti che non corrispondano ai disposti dell'art. 95 sono equiparati a chiostrine.

#### Art. 97

##### Zone a distacco

Si definiscono zone di distacco le aree che per le prescrizioni di zona devono essere interposte tra i fabbricati in modo che essi risultino completamente isolati da spazi liberi sistemati a verde.

Queste distanze sono determinate stabilendo la distanza minima delle costruzioni dai confini di proprietà e dovranno corrispondere alle relative prescrizioni di zona.

Qualora si possano applicare i disposti dell'ultimo comma dell'art. 85, si farà riferimento alle prescrizioni dei relativi piani particolareggiati o di lottizzazione. In tal caso, gli edifici potranno essere costruiti a distanza dai confini minore di quella stabilita, purchè gli

edifici abbiano pareti cieche e, fermo restando il distacco fra gli edifici stessi, esista convenzione fra i confinanti interessati che svincola il distacco maggiore prescritto.

Le aree dei cortili o spazi fra edifici confinanti, appartenenti a proprietari diversi, possono essere sommate per costruire insieme lo spazio che dovrebbe essere necessario per le distanze, come se si trattasse di un unico cortile sul quale prospettano edifici di un unico proprietario, ma ciò alla condizione che venga conclusa tra i confinanti, ed a loro spese, una convenzione legale, da trascrivere sui registri ipotecari con l'intervento del Comune, tale che essa non possa essere rinunciata, né modificata, né estinta. Le distanze dai confini si misurano orizzontalmente in corrispondenza delle parti di edificio più sporgenti, esclusi gli aggetti delle coperture.

Art. 98

Divisioni tra giardini, cortili e distacchi

Nelle zone nelle quali è prescritto che gli edifici debbano essere realizzati a distanza dai confini o qualora sia intervenuta la convenzione tra le proprietà confinanti di cui all'art. 97, la divisione tra giardini, cortili o distacchi, dovrà essere realizzata con cancellate, siepi, rete metallica idonea o muri, dell'altezza massima di m.2,00.

Art. 99

Sistemazione e recinzione delle aree scoperte

Tanto negli edifici esistenti che in quelli di nuova costruzione, le aree scoperte fronteggianti vie o piazze, sia pubbliche che private, dovranno essere recinte con cancellata o rete metallica od altra recinzione decorosa.

Anche le aree fabbricabili non edificate, quando siano a confine col il suolo pubblico, dovranno essere recinte sui lati confinanti con il suolo pubblico, almeno con solida rete metallica, tesa su paletti di ferro, della altezza minima di m.1,20, infissi su solidi muretti (intonacati e coloriti) dell'altezza non inferiore a cm.90 dal piano marciapiede, qualora il terreno da recingere sia più alto della quota del marciapiede.

Le aree dovranno essere tenute sgombre da ogni deposito di materiale, di provviste o di altro, in perfetto ordine e pulizia, ben sistemate, possibilmente alberate o

coltivate a giardino od orto o seminate a prato.

In genere le aree scoperte, ad eccezione dei cortili di superficie inferiore a mq.100, che potranno essere pavimentati, dovranno di regola essere sistemate a verde.

I giardini, i cortili, gli orti, le aiuole, etc. dovranno essere sistemati in modo da assicurare la raccolta ed il convogliamento e smaltimento delle acque, impedendo qualsiasi ristagno od impaludamento.

#### Art. 100

#### S t r a d e

##### A) - STRADE PRIVATE:

Quando uno o più proprietari intendono aprire una strada privata con lo scopo di collegare la proprietà od edifici esistenti con strade pubbliche, di cui al punto 9 dell'art. 2, al di fuori delle zone di sviluppo degli abitati, devono richiedere al Sindaco l'autorizzazione, la quale, ferma restando la documentazione di cui al punto 6 dell'art. 7, potrà essere rilasciata solo dopo che il richiedente si sia assunto i seguenti obblighi:

- a) - di provvedere a sua completa spesa, alla costruzione della strada, alla sua manutenzione e nettezza, alla sua illuminazione notturna in corrispondenza dei fabbricati esistenti nei modi e con l'orario stabilito per le strade pubbliche, allo scolo delle acque meteoriche e di quelle luride;
- b) - all'osservanza di tutte le condizioni imposte dal presente Regolamento e di quelle che in ogni caso, l'Autorità comunale riterrà opportuno adottare;
- c) - di esonerare il Comune da ogni responsabilità per i danni derivanti a cose e persone nell'esercizio del transito;
- d) - di riconoscere al Comune la facoltà, senza corrispettivo, di impiantarvi condutture dell'acqua potabile, fognature, linee elettriche, etc.;
- e) - di installare in corrispondenza dell'accesso alla strada pubblica, un cancello.

Le strade private inoltre, dovranno avere larghezza non inferiore a ml.5, oltre a banchine laterali della larghezza non inferiore a ml.0,50; fognature laterali per lo scolo delle acque meteoriche e fognature in cemento e grès per le eventuali acque luride.

Lungo le strade private non potranno essere rilasciate licenze edilizie oltre a quelle che ~~siano~~ consentite nelle zone E<sub>1</sub> e E<sub>3</sub> del Programma di fabbricazione.

B) - STRADE PRIVATE DESTINATE A DIVENTARE PUBBLICHE A SEGUITO DI LOTTIZZAZIONI NELLE ZONE DI SVILUPPO DEGLI ABITATI.

Quando uno o più privati intendono realizzare, in conformità delle previsioni urbanistiche di piani di lottizzazione autorizzati regolarmente, opere di urbanizzazione primaria, oppure anche parziali attuazioni delle stesse, devono chiedere la relativa licenza ai sensi dell'art. 2, numero 8 al Sindaco, il quale potrà rilasciarla soltanto dopo che il richiedente o i richiedenti abbiano adempiuto alle disposizioni ed agli obblighi della convenzione stipulata con il Comune ai sensi del V° comma dell'art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 765.

La licenza potrà essere rilasciata solo dopo che il richiedente abbia regolarmente stipulato con in Comune la predetta convenzione con atto pubblico da trascrivere a spese del richiedente stesso, nel quale, il concessionario si assume i seguenti altri oneri:

- a) - l'obbligo di provvedere, a sue complete spese, alla costruzione completa delle opere di urbanizzazione primaria relative alle strade previste nella lottizzazione, oppure l'urbanizzazione di quelle strade per le quali ne chiedi la parziale attuazione secondo lotti ben definiti; la loro sistemazione, manutenzione, nettezza e illuminazione notturna permanente, nei modi e con l'orario stabilito dal Comune per le strade pubbliche viciniori, fino alla cessione dell'opera al Comune nei termini della convenzione allegata alla lottizzazione;
- b) - costituisce sulle strade la servitù di pubblico passaggio;
- c) - si impegna ad osservare tutte le condizioni imposte dai regolamenti e quelle che in ogni caso l'Autorità comunale ritenga opportuno adottare, indipendentemente anche da clausole della convenzione disposta per la lottizzazione;
- d) - esonera il Comune da ogni responsabilità per danni derivanti alle cose ed alle persone in conseguenza della costruzione ed uso delle strade da parte del pubblico;
- e) - riconosce al Comune la facoltà di far chiudere con muro od altro, le strade medesime, quando non siano adempiute le obbligazioni stabilite nella licenza di costruzione o nella convenzione della lottizzazione, o quando lo

interesse pubblico lo esiga, salvi in ogni caso i poteri di cui all'art.55 della Legge 3/3/1934, n. 383, ed in ogni responsabilità civile o penale;

- f) - riconosce al Comune la facoltà, senza peraltro alcun corrispettivo, di impiantare altre opere pubbliche, come condutture stradali dell'acqua potabile, e di eseguire tutti i lavori necessari per le diramazioni occorrenti per la concessione agli stabili esistenti od a quelli di nuova costruzione, nonché la facoltà di staccare ed eventualmente rimuovere le condutture private già esistenti nella strada, qualora impediscano l'esecuzione dei lavori da parte del Comune.

Riconosce al Comune alcun impegno di classificare la strada come pubblica e di iscriverla nell'elenco delle strade comunali fino ai termini stabiliti per l'attuazione totale della lottizzazione, né tantomeno, lo obbligo di fornire d'acqua gli edifici, quando ciò non sia possibile per la loro quota altimetrica o non sia stato diversamente stabilito nelle convenzioni dei rapporti di lottizzazione;

- g) - si impegna a cedere gratuitamente al Comune il suolo e le opere stradali ed i relativi servizi, anche prima dei termini a richiesta dell'Autorità comunale, qualora per ragioni di pubblica utilità od altro, essa ritenga opportuno di iscrivere la strada nell'elenco delle strade Comunali, provvedendo il Comune, da allora in poi, alla completa manutenzione ed a quant'altro necessario per il completo funzionamento della strada stessa.

In tal caso la strada dovrà essere consegnata in perfetto stato di manutenzione e perfettamente corrispondente alle norme riportate nella licenza ed agli obblighi assunti con la convenzione.

Il Comune potrà chiedere al concessionario un contributo, una tantum, a concorso delle spese che il Comune si assume per la manutenzione e l'esercizio della strada. Tale contributo non potrà superare l'ammontare delle spese di esercizio di un quinquennio, valutato ai costi vigenti alla data della richiesta di trasferimento.

Il passaggio di proprietà sarà perfezionato da un atto pubblico da trascriversi con le norme e le modalità di legge, le cui spese saranno interamente a carico del Comune.

Qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale non sia stato ottemperato anche ad uno solo degli obblighi assunti con la convenzione ed in particolare, non venga provveduto alla regolare manutenzione ed illuminazione della strada ed al servizio dell'acqua potabile, ove

esso debba essere eseguito dal concessionario, il Comune assegnerà un congruo termine affinché possa esservi provveduto, trascorso il quale vi provvederà d'ufficio utilizzando la cauzione, salva la facoltà di recuperare la eventuale maggiore spesa che la cauzione non fosse stata sufficiente a coprire, da parte del concessionario della strada privata, in solido con tutti i frontisti e salva altresì la facoltà di richiedere la ricostruzione della cauzione, ai costi vigenti alla data di detta richiesta.

Il concessionario potrà eseguire direttamente i lavori e le opere necessarie per la realizzazione della strada e delle altre opere; tuttavia potrà richiedere che essi siano eseguiti dal Comune. In tal caso egli dovrà versare nelle casse del Comune, anticipatamente, il presumibile importo necessario. L'eventuale residuo sarà restituito ad avvenuto collaudo dei lavori oppure, la maggior spesa sarà versata a parte sottratta dalla cauzione per l'attuazione della lottizzazione.

Le strade private dovranno:

Essere coordinate alla pubblica rete stradale esistente o a quella di altre adiacenti lottizzazioni, tenendo conto del futuro sviluppo della rete, secondo le previsioni generali del Piano urbanistico, dei piani particolareggiati o di lottizzazione già approvati.

Tale coordinamento deve aver luogo per la direzione e l'altezza del piano stradale, la fognatura, acquedotto, ecc., i marciapiedi e le sovrastrutture.

Avere la larghezza conforme a quella prevista dal Piano urbanistico e delle sue norme o dei piani particolareggiati o di lottizzazione approvati.

Avere la carreggiata massicciata e pavimentata, fiancheggiata da marciapiedi pavimentati, con bordo esterno costituito da una lista o guida di pietra o cemento, lungo la quale, a ritesto con la massicciata, dovrà ricorrere la zannella che serve a guidare le acque ai relativi fognoli ed essere munita di fogna longitudinale di convogliamento centrale. Il tutto uniformato ai tipi e alle dimensioni adottati dal Comune, secondo le norme e prescrizioni e condizioni esistenti nel capitolato d'appalto per le opere stradali in vigore, nonché alle disposizioni che saranno impartite dall'Ufficio Tecnico comunale, il quale avrà la facoltà di vigilare i lavori e di dare quelle disposizioni che di volta in volta riterrà opportune.

In particolare le fogne dovranno:

- avere sezione ovoidale, circolare o mista e superficie secondo le speciali condizioni di luogo e di portata;
- essere costruite in calcestruzzo di cemento formato con Kg.300 di cemento, mc.0,800 di ghiaio e mc.0,500 di sabbia, dello spessore minimo di cm.15, con le pareti interne intonacate con malta di cemento, lisce ed impermeabili

o in tubi di cemento posati e rinfianciati con calcestruzzo di cemento nei rapporti sopra indicati.

- avere la pendenza sufficiente per la facile e pronta eliminazione dei liquidi e materiali che ricevono;
- nei riadattamenti di fogne esistenti, ove non sia possibile soddisfare alle condizioni precedenti, si procurerà di far concavo il fondo, arrotondandolo coi piedritti e di ridurre a perfetta impermeabilità le pareti ed il fondo stesso.

I condotti di scarico delle acque nere o provenienti da impianti a depurazione biologica, saranno fatti con tubi di grés o di terra cotta verniciati internamente, o con altri materiali impermeabili idonei, del diametro interno minimo di cm.15, posati sopra uno strado di calcestruzzo di almeno cm.10 e ben rinfianciati con calcestruzzo di cemento.

Ogni caditoia stradale o anche su suolo privato su cui fanno capo i condotti, sarà provvista di un pozzetto ad intercettazione idraulica del tipo adottato dal Comune.

Per l'impianto di illuminazione il concessionario dovrà attenersi alle modalità esecutive che verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale, caso per caso.

Il raccordo o innesto con la strada comunale idoneo e nel caso di innesti su strade statali, provinciali o comunali, il progetto relativo dovrà essere approvato dagli organi competenti.

Le strade private, chiuse al pubblico transito, sono soggette alle norme generali e locali riguardanti la pulizia e l'igiene delle aree scoperte fra gli edifici.

Quando le strade private sono ammesse al pubblico transito, anche provvisorio, queste resteranno soggette alle norme di polizia stabile dalle leggi ed ordinanze per le strade pubbliche.

A cura e spese del concessionario, la strada privata, sia essa aperta o chiusa al pubblico transito, dovrà essere dotata di targhe portanti la sua denominazione assegnata dal Comune con apposita deliberazione, nel rispetto delle norme vigenti in materia di toponomastica stradale e da una sottostante targa portante la iscrizione: "strada privata".

Tutti gli edifici serviti o comunque prospettanti su strade private, sono soggetti al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le norme relative alle prescrizioni di zona, come se prospettassero su uno spazio pubblico.

Non sarà rilasciato il permesso di costruzione per gli edifici il cui accesso debba necessariamente avvenire dalla strada privata o di lottizzazione, qualora essa non sia eseguita almeno fino al termine del lotto sul quale dovrà attuarsi l'edificio, a meno che il richiedente non

affidi al Comune la costruzione di queste opere di urbanizzazione primaria, da attuarsi tuttavia prima del rilascio della licenza di abitabilità dell'edificio.

Art. 101

L o t t i z z a z i o n i

Chi intenda procedere a lottizzazioni di terreno a scopo edilizio, qualora la zona sia prevista dal Piano urbanistico fra quelle di sviluppo degli abitati, dovrà richiedere preventiva autorizzazione al Comune ai sensi degli articoli 2, 7 e 9, nel rispetto delle altre norme del presente Regolamento, ed in particolare, di quelle dell'art.100. La autorizzazione potrà essere rilasciata nei limiti ed alle condizioni seguenti, subordinate alla convenzione di rapporti, da trascriversi nei registri immobiliari a cura del richiedente e con la quale sia prevista:

- 1) - La concessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, quali:
  - a) Strade residenziali;
  - b) Spazi di sosta o parcheggio, nella misura di mq.4,00 per ogni abitante da insediare secondo l'art.3 del D.M. 2 Aprile 1968, N° 1444.
- 2) - L'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle spese di urbanizzazione, primaria quali:
  - a) Costruzione di strade e spazi di sosta o parcheggio;
  - b) Fognature;
  - c) Rete idrica;
  - d) Rete di distribuzione dell'energia elettrica;
  - e) Pubblica illuminazione.
- 3) - L'assunzione, a carico del proprietario di una quota parte della spesa di acquisto delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, compresi gli spazi di verde pubblico attrezzato, già individuate dal Programma di fabbricazione ed inoltre l'assunzione di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche degli insediamenti della lottizzazione;
- 4) - I termini non superiori a 10 anni entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui ai precedenti paragrafi;
- 5) - Congruie garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Per gli insediamenti residenziali i parcheggi, in base all'art. 3 del Decreto Ministeriale del 2/4/1968, n. 1444, non dovranno essere in misura minore a mq. 3,0 per abitante da insediare od ogni 80 mc. (vuoto per pieno) di nuove costruzioni prettamente residenziali, aumentabili a 100 mc. per costruzioni con destinazione non specificatamente residenziale ma strettamente connessa con la residenza (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, etc.).

Negli insediamenti di carattere produttivo delle zone "D" del Piano urbanistico la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico, a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 15% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

E' tuttavia riservata la facoltà ai Sindaco, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 765, di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone, a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Qualora i proprietari non aderiscano, il Comune può procedere alla compilazione del piano d'ufficio e provvedere ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 della Legge 17/8/1942, n. 1150.

Il piano urbanistico di lottizzazione sarà autorizzato con la relativa convenzione adottata con deliberazione consiliare da approvarsi nei modi e forme di legge ed avrà efficacia, per rilasciare le relative licenze, soltanto dopo le approvazioni o nulla - osta superiori.

I progetti di lottizzazione dovranno rispettare tutte le caratteristiche e le previsioni del Piano urbanistico.

L'autorizzazione a lottizzare consente solamente:

- a) - alla vendita frazionata delle aree lottizzate secondo il frazionamento e con 18 modalità previste dal Piano di lottizzazione e della convenzione di rapporti.
- b) - alla costruzione (subordinata a licenza edilizia) delle strade e delle altre opere di urbanizzazione previste nel Piano;

L'autorizzazione a lottizzare non consente la costruzione degli edifici anche se previsti in un piano planovolumetrico, per i quali dovranno essere richieste le relative licenze edilizie ai sensi dell'art. 2. Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è inoltre subordinato all'esistenza o all'impegno da parte del richiedente, della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti le aree da costruire.

Il Programma di lottizzazione dovrà sempre prevedere una unità organica e quando questa non faccia parte di un quartiere urbanisticamente definito, dovrà almeno comprendere un intero isolato delimitato da strade di Piano urbanistico.

CAPITOLO VIII°

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art. 102

Opere autorizzate alla data di entrata in vigore del Regolamento.

Le opere edilizie che prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento sono state regolarmente autorizzate, anche se ne risultino in contrasto, permangono valide purchè i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data della relativa licenza.

Le lottizzazioni già autorizzate, anche se ammissibili ai sensi dei commi 8° e 10° dell'art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 765, le cui previsioni risultino in contrasto con quelle del Piano urbanistico o con le norme del successivo Capo IX, si intendono ammissibili come autorizzazioni, qualora rientrino nelle previsioni di sviluppo del Piano urbanistico, ma in tal caso, il Piano di lottizzazione e la relativa convenzione dovranno essere opportunamente modificati per adeguarli alle nuove previsioni. Nel caso invece che i piani di lottizzazione non rientrino nelle previsioni di sviluppo del Piano urbanistico le parti non attuate si intendono decadute e non più operanti, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a risarcire il lottizzatore.

Art. 103

Manutenzione - riparazione - trasformazione

Ricostruzione di edifici esistenti

Negli edifici esistenti che non rispondono alle norme del presente regolamento, fatta salva l'eccezione di cui al primo comma dell'art. 102, oppure negli edifici che pur rispondendovi, sono malsani e fatiscenti oppure soggetti a demolizione, secondo le previsioni del Piano urbanistico, è vietato eseguire quei lavori di grande manutenzione, riparazione o trasformazione che non rendono ammissibili lo edificio stesso alle previsioni <sup>del Piano ed alle norme</sup> del presente Regolamento.

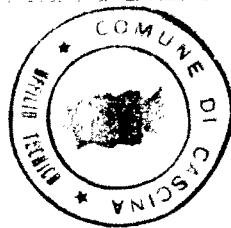
Nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti che hanno un volume superiore di quello ammesso dall'indice di fabbricabilità relativo al lotto, potrà essere consentito un volume eguale a quello preesistente ma mai superiore del 25% del volume ammesso.



Art. 104

(modifica)

"Per quanto attinente a tutta la materia riferi  
ta agli espropri valgono le norme di leggi ed  
altri regolamenti in materia".



Art. 104

E s p r o p r i



I vincoli posti dal Piano urbanistico hanno carattere programmatico e potranno essere indennizzati al momento dell'esproprio, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Gli espropri potranno intervenire in conseguenza della attuazione dei Piani particolareggiati oppure per accordi bonari fra Amministrazioni ed interessati, oppure anche in conseguenza dell'attuazione dei piani di lottizzazione, per accordi fra le parti, in dipendenza delle cessioni di cui al 5° comma dell'art. 8 della legge 6/8/1967, n. 765.

Per gli immobili che in conseguenza dell'entrata in vigore del Piano urbanistico siano soggetti ad esproprio oppure a demolizione totale o parziale, il loro valore, ai fini dell'esproprio stesso, sarà determinato riferendosi alle condizioni e valori dell'immobile alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico.

Restano salvi i diritti degli espropriati od espropriandi di richiedere gli indennizzi di vincolo secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Tutte le migliorie, gli ornamenti, i restauri, gli ampliamenti o sopraelevazioni attuate negli edifici dopo la entrata in vigore del Piano urbanistico, anche se debitamente autorizzati, in eccezione ai disposti del 1° comma dell'art. 103 non verranno valutate in caso di esproprio, salve le spese di riparazione o di manutenzione ordinaria.

Art. 105

Osservanza di altre norme o disposizioni vigenti

Le norme del presente Regolamento non esimono dalla osservanza di altre norme di legge o regolamenti vigenti.

In particolare, le zone sismiche sono soggette ai disposti del titolo II°, III° e IV° della Legge 25/11/1962, n. 1684, qualora quelle del presente Regolamento ne fossero in contrasto.

Art. 106

S a n z i o n i

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie, per le

contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene si applica:

- a) - l'ammenda fino a lire 1 milione per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste nell'art. 32, primo comma della Legge 17/8/1942, n. 1150;
- b) - l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire 2 milioni nel caso di inizio dei lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione o di inosservanza del disposto del 1° comma dello art. 8 della Legge 6/8/1967, n. 765.

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione e in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria, pari al valore venale delle opere e loro parti abusivamente eseguite, valutata dall'Ufficio Tecnico Erariale.

Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione anche in caso di annullamento della licenza.

Fatte salve le sanzioni di cui all'art. 32 della Legge 17/8/1942, n. 1150 e dei commi precedenti del presente articolo, le opere iniziate senza la licenza od in contrasto con la stessa, ovvero, iniziate sulla base di licenza successivamente annullata, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di Enti Pubblici.

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure, prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel Piano urbanistico o dalle norme del Capo IX°, fermi i disposti dell'art. 15 della Legge 5 agosto 1967, n. 765.

La licenza edilizia non può avere validità superiore ad un anno e qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati, l'interessato che volesse attuarli, dovrà presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo della licenza stessa.

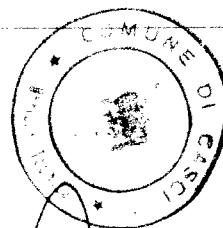
Il committente titolare della licenza edilizia, il direttore dei lavori e l'assuntore, sono responsabili di ogni inosservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento, sia delle modalità esecutive che siano fissate nella licenza edilizia.

Fermi restando i disposti dell'art. 6 della legge 6/8/67, n. 765, al pagamento delle spese previste dal penultimo comma del predetto articolo, sono solidalmente obbligati il committente ed il progettista delle opere.

Controdeduzioni ai richiami riferiti alla progressione degli articoli :

"Essendo stati mantenuti i vari articoli da sopprimere - con nuova ed adeguata formulazione - il numero progressivo dei medesimi rimane invariato".

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Antonio Ventrella)



IL SINDACO

REGIONE TOSCANA  
APPROVATA COME DA DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA REGIONALE.

N. 9952 DEL 22/12/75

IL PRESIDENTE

F.<sup>TO</sup> BARTOLINI

